

novembre 1977, n. 4915; 14 febbraio 1975, n. 591; 5 marzo 1973, n. 598) tra nullità ed inesistenza della notificazione.

Per i casi di nullità della notificazione questa Corte, applicando il principio dell'art. 291 c.p.c. relativo alla contumacia anche al giudizio di appello e a quello di cassazione, ha ritenuto la possibilità di disporre la rinnovazione della notificazione nulla, ancorché i termini per impugnare siano decorsi, con

a differenza della prima, è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 con effetto *ex tunc*. Non ci sembra conferente, dicevamo, al giudizio tributario di 1° grado per gli stessi motivi del richiamato paragrafo 6.

Infine ci sembra che il dispositivo della sentenza sarebbe stato più corrispondente al consideranda sussunto nella sentenza stessa, secondo cui « non formava oggetto del ricorso la ritualità della rimessione alla Commissione di 1° grado ed i limiti di applicazione dell'art. 29 del D.P.R. n. 636 ». Pertanto, in base all'oggetto del ricorso che atteneva all'iscrizione a ruolo e non ad altro, la cognizione della suprema Corte atteneva solo alla legittimità o meno di tale iscrizione (27).

FILIPPO GAZZERRO

*già titolare dell'Ispektorato
compartimentale delle
imposte dirette di Milano*

(27) Cass., 10 novembre 1979, n. 5987, in *Boll. trib. inf.*, 1980, 57, con nota redazionale di adesione, già citata nel testo, secondo cui quando si decide in tema di ricorso contro il ruolo, eccedendone l'illegittimità per mancanza di avviso di accertamento che risulta mal notificato, la Commissione non può ordinare la sospensione del giudizio e disporre il rinnovo dell'avviso di accertamento, ma deve limitarsi a pronunciare sul ricorso contro il ruolo: in senso conforme, Comm. centr. trib., 24 aprile 1979, n. 5448, in *Boll. trib. inf.*, 1980, 389, anche con nota redazionale di consenso, secondo cui non è applicabile il rinnovo della notificazione se l'impugnativa del contribuente non è contro l'accertamento, ma « contro il ruolo, ossia contro un atto diverso, di natura esecutiva, rispetto al quale, come si è accennato, l'accertamento costituisce un presupposto » ma indipendente, che per produrre i suoi effetti costitutivi deve essere completo in tutti i suoi elementi e deve essere anche stato notificato regolarmente»; in dottrina segnaliamo il POLL, in *Boll. trib. inf.*, 1975, 1208, al quale va il merito di essere stato il primo, per quello che ci risulta, ad osservare che nella fattispecie del ricorso contro il ruolo non trova applicazione l'art. 21 in rassegna; BERLIRI A., nella nota di dissenso alla dec. della Comm. centr., Sez. VI, 17 marzo 1977, n. 3690, secondo cui l'irregolare notificazione dell'avviso di accertamento rende ammissibile il ricorso contro l'iscrizione a ruolo, ma non provoca la nullità dell'atto di accertamento, essendo possibile la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c. e degli artt. 21, 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il BERLIRI, dicevamo, nella nota di dissenso in *Giur. imp.*, 1977-1979, 863, rileva senza perplessità che « se, quando la Commissione, constata che l'iscrizione a ruolo è nulla perché è mancata una valida notifica dell'avviso di accertamento, è scaduto il termine di decadenza entro il quale l'ufficio può notificare la rettifica o l'accertamento d'ufficio, è evidente come non sia possibile la rinnovazione della notifica ». V. *retro* anche paragrafo 4.